

**PROPOSTA EMENDATIVA N. 1 DECRETO LEGGE 73/2021 art. 59**

*Reclutamento urgente del personale docente di religione cattolica  
e modifica dell'art. 1bis della legge 159/2019 e dell'art. 2 commi 1-2-3 della legge 186/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, prorogato con la legge 21/2021, viene così **modificato**: Il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro l'anno 2021, in esecuzione dell'intesa del 14 dicembre 2020 tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, due concorsi, uno straordinario, per titoli e servizi, e successivamente uno ordinario, per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024

Al comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 le parole "Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica" **sono sostituite con**:

*"a) una quota non superiore al 50% è riservata al concorso ordinario;*

*b) una quota pari al 50% dei posti liberi e vacanti previsti nella quota del 70% più il 50% della quota dei posti liberi nella quota superiore al 70%, in deroga per un triennio a quanto previsto dall'art. 2 commi 1-2-3 della legge 186/2003, è riservata al personale docente in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno **TRE** annualità di servizio del sistema nazionale di istruzione, anche non consecutive, di cui almeno una svolta nel sistema statale negli ultimi 10 anni.*

*c) Il servizio di cui alla lettera "b" è da considerarsi valido se svolto in possesso dei titoli di qualificazione professionale stabiliti dall'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Istruzione del 14 dicembre 2020 al punto 3.*

Al comma 2 vengono aggiunti:

*Comma 2-bis. Il concorso straordinario di cui al comma 1 si svolgerà per titoli e servizi ed esame orale non selettivo al termine dell'anno di formazione e prova davanti al Comitato di valutazione dell'Istituzione Scolastica Statale in cui il candidato presta servizio, che assumerà la qualifica di Commissione di valutazione. Il bando stabilirà il programma di esame ad esclusione dei contenuti specifici della disciplina a norma dell'art. 3 comma 5 della legge 186/2003.*

*Comma 2-ter. La graduatoria di merito del concorso straordinario, terrà conto di una quota non superiore 70 punti relativa ai titoli di servizio e 30 punti per i titoli culturali e di accesso. Il bando definirà i punti da attribuire al titolo di accesso e ai titoli culturali aggiuntivi nella misura massima di 30 punti.*

*Comma 2-quater. Accederanno all'anno di formazione e prova con assunzione a tempo indeterminato, nell'arco di un triennio, i candidati che si collocheranno in posizione utile per posti stabiliti dal bando in applicazione del comma 2 lettera "b" del presente articolo.*

*Comma 2- quinquies. La commissione di valutazione di cui al comma 2-bis è presieduta dal Dirigente Scolastico. Il Comitato di valutazione, in funzione di Commissione, di cui al comma 129 della legge 107/2015, escludendo la componente genitori e studentesca ove previsto, dovrà essere integrato da un docente di religione cattolica a tempo indeterminato della medesima Istituzione Scolastica o in assenza del medesimo grado o settore formativo di appartenenza del candidato, individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito territoriale d'appartenenza. La Commissione di valutazione esprimerà voto, all'unanimità o a maggioranza, positivo o negativo. Il bando determinerà i criteri di valutazione e quanto di competenza della Commissione e dell'Ufficio Scolastico Regionale.*

*Comma 2- sexies. Il candidato in servizio presso un'Istituzione Scolastica non Statale svolgerà la prova finale di cui al comma 2-bis presso un'Istituzione Scolastica Statale individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale oggetto della domanda. La Commissione di valutazione acquisirà dalla istituzione scolastica non Statale gli elementi necessari per la valutazione finale del candidato, stabilito dal bando.*

*Comma 2- septies. Le graduatorie, di cui al comma 2-bis lettera "b" dopo il primo triennio di applicazione sono trasformate in graduatorie permanenti fino al loro totale svuotamento regionali corrispondenti alle articolazioni territoriali delle diocesi. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per l'assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati nei limiti previsti dall'art. 2 commi 1-2-3 della legge 186/2003 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera c) della legge 107 del 2015, fino al loro totale svuotamento.*

*Comma 2- octies. L'esame di cui al Comma 2-bis, considerata la peculiare natura giuridica dell'insegnante di religione, può essere ripetuto per una sola volta dopo il primo anno di assunzione a tempo indeterminato. Il mancato superamento dell'anno di formazione e prova, il docente di religione riacquista la qualifica di incaricato annuale ex art. 309 Dlgs 297/1994 nella medesima fascia stipendiale antecedente all'assunzione a tempo indeterminato, eventualmente, se beneficiario, secondo quanto stabilito dall'art. 53 ultimo comma della legge 312/1980 e successive integrazioni e modifiche.*

Il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 è così modificato: *"Le graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado sono convertite in graduatorie permanenti fino al loro totale svuotamento.*

*Comma 3-bis I posti riservati ai docenti di cui al comma 3 sono da individuare nella quota superiore al 70% come previsto dall'art. 2 commi 1-2-3 della legge 186/2003 per ciascun anno nell'arco del triennio 2021/2022 – 2023/2024, in misura del 20% corrispondente a 1463 posti relativo all'organico 2021/2022.*

*Comma 3-ter A partire dall'anno 2025/2026 viene ristabilito quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 2 e art. 3 della legge 186/2003.*

*Comma 3-quater. A partire dall'anno scolastico 2024/2025 vengono istituite le graduatorie permanenti, fino al loro totale svuotamento, saranno suddivise in due fasce:*

- a) Prima fascia, docenti idonei di cui al comma 3 del presente articolo, al quale spetta il 50% della quota di cui al comma 2-bis lettera "b" pari al 50% della quota riservata ai concorsi straordinari.*
- b) Seconda fascia, docenti idonei di cui al comma 2 lettera "b" del presente articolo, al quale spetta il 50% della quota di cui al comma 2-septies. In caso di esaurimento o non formulazione, in quanto non presenti docenti idonei, di quanto previsto dal comma 3-quater lettera "a" spetta il 100% della quota di cui al comma 2-septies del presente articolo.*
- c) Le graduatorie permanenti di cui al presente comma lettere "a" e "b" saranno articolate su base regionale corrispondenti territorialmente alle singole diocesi.*
- d) Le graduatorie permanenti non potranno essere aggiornate. I punteggi faranno riferimento alle tabelle allegate ai rispettivi bandi di concorso.*

Di seguito al comma 4.

Comma 4-bis art. 1bis della legge 159/2019 I docenti di religione assunti a tempo indeterminato a norma dell'art. 1-ter della legge 27 del 3 febbraio 2006, mantengono il trattamento economico in godimento come assegno ad personam nella parte eccedente la retribuzione iniziale complessiva, riassorbibile nella futura progressione economica una volta confermati a tempo indeterminato.

Comma 4-ter I posti resisi liberi per il collocamento a riposo dei docenti assunti nella quota superiore al 70% stabiliti ai commi 1-2-3 non sono disponibili per le future assunzioni dalle graduatorie permanenti dopo il primo triennio di applicazione del presente articolo, né per i concorsi ordinari del presente articolo e futuri.

Comma 4-quater La quota prevista in deroga all'art. 2 commi 1-2-3 della legge 186/2003 non potrà superare il 91% dell'organico complessivo dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.